Legge regionale 01 dicembre 2017 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Art. 21

(Bacini di gestione delle risorse ittiche)

1. Al fine di individuare aree omogenee in cui programmare e attuare le politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne, il territorio della regione è suddiviso in bacini di gestione delle risorse ittiche, di seguito bacini di gestione, individuati nel regolamento e correlati a uno o più bacini idrografici.

2. Il regolamento suddivide i bacini di gestione in settori caratterizzati da estensione idonea a garantire una gestione funzionale della fauna ittica. I settori costituiscono l'unità territoriale minima per la realizzazione delle attività di gestione della fauna ittica e per il monitoraggio del prelievo a fini di pesca.